

AS721 - BANDA LARGA NGN IN FAVORE DEI DISTRETTI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Roma, 11 maggio 2010

Presidente della Provincia di Lucca
Presidente della Regione Toscana

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta in data 16 febbraio 2010 e successivamente integrata con le comunicazioni del 23 marzo, del 14, del 16 e, da ultimo, del 22 aprile 2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito al progetto della Provincia di Lucca e della Regione Toscana volto a realizzare, mediante la concessione di aiuti di Stato, un'infrastruttura di rete a banda larga di nuova generazione a supporto principalmente dei distretti industriali c.d. "cartario" e c.d. "lapideo" della provincia di Lucca (progetto denominato "*Banda Larga NGN in favore dei distretti industriali della Provincia di Lucca*").

In via preliminare, si osserva che il progetto in esame ha come obiettivo lo sviluppo della banda larga e il superamento del *digital divide* di secondo livello nella provincia di Lucca. La misura appare in linea con l'obiettivo prefissato, sia a livello nazionale che comunitario, di realizzare una "società dell'informazione", basata sull'utilizzo di reti di telecomunicazioni che assicurino connettività a banda larga, per raggiungere il pieno sviluppo economico dei paesi membri.

Con riguardo alle caratteristiche del progetto della Provincia di Lucca, è previsto che l'infrastruttura pubblica passiva, realizzata dalla Provincia, sia concessa a Telecom Italia S.p.A. – l'operatore individuato nell'ambito della procedura pubblica di selezione svolta dalla Provincia di Lucca – in uso gratuito e non esclusivo nella misura di 1/3 della capacità limitatamente ai condotti, mentre per la porzione disponibile la Provincia di Lucca garantirà il diritto di uso in condizioni di libero, gratuito e indiscriminato accesso agli operatori interessati. Tale sistema, da un lato, appare idoneo a incentivare l'operatore l'aggiudicatario a effettuare l'investimento privato (ACR) supportato dalla Provincia, dall'altro consente ad altri operatori concorrenti di usufruire dell'infrastruttura passiva, installando sulla stessa propri componenti e apparati di rete al fine di competere in maniera infrastrutturata con Telecom Italia S.p.A.

Inoltre, Telecom Italia S.p.A. ha assunto un obbligo di consentire l'accesso *wholesale* ad altri operatori sull'infrastruttura di rete che sarà realizzata e su quelle già esistenti sul territorio, nonché di garantire a livello *wholesale* l'offerta di servizi a terzi a titolo di mera rivendita. In tal modo, i

potenziali concorrenti della società potranno disporre di due possibilità di accesso al mercato, distinte sulla base di differenti gradi di infrastrutturazione.

Con riguardo alle condizioni economiche previste, l'accesso *wholesale* è soggetto alle condizioni già praticate da Telecom Italia S.p.A. sulla base della proposta pubblicata a giugno 2009 in materia di “*Offerta wholesale per infrastruttura di posa per lo sviluppo di reti FTTX*”, mentre per quanto concerne il servizio di rivendita è prevista una tariffazione *retail minus* mediante l'applicazione di uno sconto del 10% alle tariffe praticate ai clienti finali.

Si osserva, a riguardo, che l'applicazione delle condizioni di offerta *wholesale* per le infrastrutture di posa – in attuazione degli impegni assunti da Telecom Italia S.p.A. nell'ambito della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 718/08/CONS – è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità stessa.

Per quanto concerne, invece, la rivendita *wholesale* a terzi operatori dei servizi offerti da Telecom Italia S.p.A. mediante il criterio *retail minus*, deve rilevarsi, in coerenza con quanto affermato dalla Commissione e con i criteri da ultimo adottati per la determinazione delle tariffe nei mercati regolamentati delle telecomunicazioni, che l'orientamento al costo rappresenta il metodo più idoneo a individuare la giusta remunerazione per i servizi prestati e a incentivare l'efficienza. Dall'altra parte, l'applicazione di un criterio del *retail minus* non garantisce una rappresentazione fedele dei costi sottostanti e può impedire – qualora la percentuale di margine non sia adeguata – la piena replicabilità delle offerte da parte degli acquirenti dei servizi all'ingrosso, pregiudicando in tal modo la capacità competitiva degli stessi.

Risulta infine apprezzabile la previsione per cui Telecom Italia S.p.A. sarà tenuta a modificare le condizioni economiche di fornitura dei servizi sulla base delle eventuali modifiche che dovessero essere applicate a seguito dell'introduzione di misure regolamentari sulla specifica materia.

L'Autorità auspica che le osservazioni sopra svolte possano essere tenute in considerazione nella fase di attuazione del progetto.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

AS722 - SERVIZIO TAXI SUI COLLEGAMENTI DA E PER GLI AEROPORTI

Roma, 15 luglio 2010

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende presentare alcune osservazioni in merito alle norme relative alla disciplina del servizio taxi sui collegamenti da e per gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, contenute nell'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Come noto la norma prevede che *“Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”*.

Sebbene possa essere condivisibile l'obiettivo di non discriminare tra utenti sulla sola base del comune che ha rilasciato la licenza per il servizio di taxi, l'attuale formulazione della legge appare presentare comunque profili di contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, di cui alla legge n. 287/90.

La norma, infatti, favorendo un accordo, tra i diversi comuni che ricadono nel bacino di un dato scalo aeroportuale, su variabili che, per definizione, hanno valenza competitiva strategica, è suscettibile di restringere significativamente la concorrenza tra operatori nell'ambito di riferimento considerato, dando luogo ad un innalzamento artificioso dei prezzi del servizio taxi nei collegamenti da e per gli scali aeroportuali. A titolo esemplificativo, è attualmente in discussione in sede di Consiglio Comunale della città di Roma la revisione delle tariffe praticate dai taxi dei Comuni di Roma e Fiumicino per il percorso tra la città di Roma (entro le mura aureliane) e lo scalo aeroportuale di Fiumicino (la tariffa attualmente è pari a 40 euro se il tassista ha una licenza rilasciata dal Comune di Roma e a 60 euro se la licenza è stata rilasciata dal Comune di Fiumicino). L'intesa tra i comuni interessati, volta ad individuare una tariffa uniforme, e

inevitabilmente maggiore di quella praticata dalla maggioranza dei taxi (40 euro), rischia nel complesso di tradursi in un significativo danno per il consumatore.

Il medesimo obiettivo della norma in questione avrebbe ben potuto essere perseguito per altre vie, maggiormente rispettose delle norme a tutela della concorrenza, garantendo un'adeguata informazione dei passeggeri in merito alla tariffa applicata dagli operatori del servizio taxi, attraverso l'introduzione di sistemi di informazione e pubblicizzazione delle diverse tariffe eventualmente praticate da soggetti le cui licenze sono state rilasciate da distinte amministrazioni. In altri termini, la concertazione tra i diversi comuni potrebbe limitarsi a garantire per l'utente la massima trasparenza in merito alle diverse tariffe applicate.

A conclusione di quanto precede, l'Autorità auspica che le considerazioni suddette possano costituire oggetto di riflessione, da parte degli organi competenti, in sede di riesame della materia.

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
